

STATUTO

LA LANTERNA DI DIOGENE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOMPORTO MO VIA ARGINE 20

Numero REA: MO - 337370

Codice fiscale: 02859930360

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto rep.n. 88649/27932

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 una società cooperativa sociale denominata "LA LANTERNA DI DIOGENE – Società Cooperativa sociale " con sede in Solara di Bomporto (Modena) all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.

La cooperativa, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

La Società ha durata fino 31 trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

La Cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento prevalente di attività produttive nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

La cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa, nel rispetto della legge regionale della Regione Emilia Romagna n.7 del 4 febbraio 1994, di gestire servizi socio sanitari educativi e riabilitativi previsti all'art. 1 – comma primo – lettera a) – della legge 8 novembre 1991 n. 381. I soci persone svantaggiate non possono essere in numero inferiore a quello minimo previsto dalla legge.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede sociale. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4

La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e al fine di

realizzare come attività prevalente il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, ha per oggetto:

- l'attività di ristorazione, catering, bed and breakfast;
- l'esercizio dell'attività di pulizie di ogni tipo di immobile o struttura quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché piazze, piazzole, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili;
- la gestione del servizio di cura del verde con l'espletamento di tutte le attività relative quali, a titolo di esempio: fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di piante ed fiori, potatura e taglio di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, intervento di risanamento boschivo, manutenzioni ecologiche, difesa anticrittogamici, concimazione di piante, fiori, prati verdi e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie, produzione acquisto e vendita di piante e fiori ornamentali;
- la manutenzione in edifici pubblici e privati di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici ed idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazioni infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;
- l'attività di assemblaggio e di confezionamento di prodotti diversi con ogni tipologia di materiale;
- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento o il riciclaggio e recupero dei rifiuti con particolare riferimento alla gestione differenziata;
- la conduzione di terreni agricoli acquistati o presi in affitto e la vendita dei prodotti ottenuti; i) la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche trasformati e/o conservati;
- l'allevamento di animali da cortile e da stalla con particolare riguardo alle razze in via di estinzione;
- il servizio di recapito, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, delle fatture commerciali, il servizio di recapito telegrammi, espressi, dispaggi in genere e recapito in loco; il servizio di trasporto effetti postali urbani ed extraurbani, la vuotatura delle cassette di impostazione ed ogni altra attività connessa con il servizio postale; il servizio di presa e consegna nonché recapito in loco dei colli; il servizio di lettura dei contatori installati presso gli utenti;
- l'installazione segnaletica verticale, toponomastica, numerazione civica e segnaletica orizzontale;
- la gestione di depositi di biciclette con servizio di riparazione, manutenzione e noleggio;
- la gestione di strutture assistenziali, culturali, ricreative, ed educative da effettuarsi nel rispetto della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
- la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola e di servizio finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa, in modo non prevalente, intende svolgere servizi socio sanitari, educativi e riabilitativi, attraverso la gestione in conto proprio o per conto terzi di:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni residenziali;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso centri di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui

opera;

- attività di formazione e consulenza rivolti al proprio interno o ad operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi ed aziendali, ad utenti dei servizi socio sanitari ed educativi ed ad altri soggetti che abbiano interesse per altri servizi.

La Cooperativa prevede al proprio interno un centro di ricerca e formazione che si occupa di progettare e gestire attività di formazione, aggiornamento e ricerca rivolti ad utenti interni ed esterni alla cooperativa al fine di qualificare ulteriormente la funzione della cooperativa stessa e il perseguimento delle proprie finalità statutarie.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze, azioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

è costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata e di altre società cooperative ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del d.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al

suo sviluppo o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale nonché le persone svantaggiate di cui all'art 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Di preferenza i soci cooperatori dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio dove opera la cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come definito nell'apposito regolamento interno.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo, dovrà essere espressamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Possono essere soci cooperatori persone giuridiche, enti e associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali nonché soggetti, enti ed associazioni che usufruiscano dei servizi o che perseguono finalità solidaristiche conformi allo scopo della cooperativa sociale.

Ai soci che siano enti, associazioni o persone giuridiche si applicano le disposizioni dettate per i soci persone fisiche in quanto compatibili, con esclusione comunque delle disposizioni dettate in materia di trattamento economico e normativo e delle clausole applicabili ai rapporti di lavoro.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione della società una domanda scritta specificando:

- il nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche

competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, con la cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. In alternativa a quanto indicato nella presente lettera, i soci volontari dovranno indicare che intendono essere ammessi a tale categoria di soci;

- l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci e che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- denominazione, luogo e data di costituzione, sede e attività;
- delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
- quota sociale da sottoscrivere;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 cinque e la inesistenza di cause di incompatibilità indicate nell'art. 8, delibera sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati il versamento di cui al successivo art. 7 sette.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di cui al successivo art. 7 sette. In tale caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Art. 7

I soci cooperatori sono obbligati:

- al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26 ventisei;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- a partecipare, se persone fisiche, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto:

- al voto deliberativo nelle Assemblee;
- alla nomina attiva e passiva delle cariche sociali;
- ad ogni altro beneficio loro spettante in base allo statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi;
- di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci cooperatori che prestano la loro attività di lavoro di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, o di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese con attività identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa, senza espresso assenso preventivo del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. Il divieto non opera nei confronti dei soci volontari.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.9

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo terzo del presente statuto, possono essere ammessi a soci della Cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti o società.

Art. 10

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di € 100,00. La Cooperativa ha la facoltà di non emettere azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 11

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Am-

ministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine il socio sarà libero di vendere all'acquirente indicato.

Art. 12

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art.11 del presente statuto;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di amministrazione;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità a membro del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto comunque dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13

A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socio sovventore, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote di capitale dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della

Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote di capitale dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale.

Art. 14

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile ai soci sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 anni a decorrere dalla data di ammissione del socio sovventore. La deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7, comma 2° della Legge 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, con esclusione di quanto concerne:

- i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità di cui al precedente titolo terzo;
- gli obblighi e le altre disposizioni connesse con la partecipazione al rapporto mutualistico;
- le disposizioni in materia di recesso ed esclusione di cui al successivo titolo quinto.

TITOLO V

RECESSO – ESCLUSIONE - MORTE

Art. 15

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte in caso di persone fisiche o di scioglimento o liquidazione in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 16

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

L'eventuale domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano; spetta comunque al Consiglio di Amministrazione constatare entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché inadempienze delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- che senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare alle attività dell'impresa sociale, ovunque essa abbia sedi lavorative;
- che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 otto, in assenza di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 Codice Civile;

- il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della cooperativa nonché attività di diffamazione esterna della cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda improseguibile il rapporto stesso;
- in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure raccomandata a mano.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 44 del presente statuto e, successivamente, in caso di mancato conciliazione, alla decisione dell'apposito Collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 45 del presente statuto.

I soci cooperatori che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione, a pena decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 19

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale sociale da essi effettivamente versata e di quella ad essi eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e a titolo di ristorno, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base all'art. 7 della legge n. 59/92.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido nonché del rimborso

di eventuali danni materiali arrecati, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione della frazione della quota attribuita a titolo di ristorno può essere effettuata in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell'art. 2535 c.c., ultimo comma.

Art. 20

In caso di morte del socio cooperatore, in caso di persona fisica, o di suo scioglimento in caso di soggetto diverso, il diritto degli eredi e del liquidatore al rimborso della quota sociale effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato lo scioglimento del rapporto per morte o liquidazione.

Art. 21

I soci cooperatori receduti od esclusi, gli eredi del socio deceduto e i liquidatori degli enti sciolti, dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento è divenuto operativo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 22

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti, sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il regolamento definisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Per i soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività valgono le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 23

L'attribuzione dei ristorni ai Soci cooperatori è effettuata dall'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative da essi effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell'ap-

posito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Il ristorno potrà essere attribuito:

- mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'art. 2525 c.c.;
- mediante emissione dei titoli di cui all' 4 della L. 31/1/92 n. 59.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale ;
- dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 28 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, agli eredi dei soci defunti e ai liquidatori degli enti soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo o riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali rispettivamente sottoscritte ed i soci sovventori nei limiti delle azioni nominative rispettivamente sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote sociali dei soci cooperatori e delle azioni dei soci sovventori, rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, non è mai ripartibile fra i soci.

Art. 25

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Esso è costituito:

- dalle quote dei soci cooperatori ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale formati dai conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente Titolo Quarto.

Art. 26

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari potranno essere versate a rate e precisamente:

- almeno il 10% all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento del capitale rappresentato dalle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 27

Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere

sottoposte a pegno o a vincolo, nè essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

BILANCIO - RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 28

L'esercizio sociale va dal 1° primo Gennaio al 31 trentuno Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza, nonchè della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore delle quali la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111 *septies* R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 23, eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e, successivamente, sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli:

- a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
- una quota pari al 3% tre per cento ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- ad eventuale dividendo ai soci sovventori, nei limiti e con le modalità stabilite rispettivamente dall'art. 12 del presente statuto;
- ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 23 del presente Statuto;
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 24, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti comma, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% tre per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

Non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori a titolo di dividendo.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 29

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE

Art. 30

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione deve effettuarsi presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 15 quindici giorni prima dell'adunanza e da comunicare ai soci con lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 31

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo, la proposta di riparto del residuo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera la erogazione di trattamenti economici ulteriori in base a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;
- delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- definisce un regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 23 del presente statuto;

- delibera sulla misura della partecipazione da sottoscrivere da ciascun socio cooperatore;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero a norma dell'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile entro 180 giorni da quella data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 32

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- sulla emissione delle azioni di sovvenzione ai sensi dell'art.12 del presente statuto;
- in ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 33

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 34

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 35

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sociale sottoscritta.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voto differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione dei titoli. In ogni caso i voti at-

tribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di altri 3 soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di votare, anche con delega. In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente di persona il Presidente ed il segretario dell'Assemblea

Art. 36

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 tre a n. 15 quindici consiglieri eletti dall'assemblea, e scelti tra i soci o tra i mandatarî degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

La maggioranza degli amministratori è costituita da soci cooperatori o da loro mandatarî.

Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi e sono rieleggibili nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Spetta all'Assemblea determinare la durata ed il numero dei componenti del consiglio di amministrazione; il loro mandato è gratuito.

In ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, co. 4, c.c., e i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato,

con la periodicità di 90 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o email da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di email o telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza o in forma mista a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 38

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
 - compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
 - stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale.
- Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
 - deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4 (quattro);
 - assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni, le

attribuzioni, le retribuzioni e gli istituti normativi applicabili, provvedendo ad inquadrarlo nelle categorie degli operai, degli impiegati, dei quadri e, se ne ricorrono le condizioni e le esigenze, dei dirigenti;

- conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;
- conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 39

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art. 40

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 41

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, co. 1, c.c. la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 42

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. I sindaci relazionano in

occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compiliarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 43

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del c.c. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove nominato.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 3° comma, c.c., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 44

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascuno socio, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuc-

cesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al successivo art. 45, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

Art. 45

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale di Modena, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Gli arbitri decideranno, entro 120 giorni dalla nomina, quali amichevoli compositori, senza vincoli di forma, ex aequo et bono con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante ed a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 46

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

Art. 47

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci cooperatori, dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, delle eventuali rivalutazioni attribuite ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92, delle attribuzioni a titolo di ritorno, oltre ai dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO XI CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 48

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-

pitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 50

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to: Antonio Altomare

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Io sottoscritto Dottor Tomaso Vezzi Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Modena, lì 29 aprile 2024

NOTAIO TOMASO VEZZI

Atto in esenzione dal bollo ai sensi della L. 8.11.1991 n.381 e del D.lgs 4.12.1997 n. 460 e modificazioni successive.

TOMASO VEZZI NOTAIO

FIRMA DIGITALE